



COMUNE DI TORNACO

Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER TELECOMUNICAZIONI E RADIODIFFUSIONE

(approvato con d.C.C. n. 25 del 26/11/2009)

INDICE:

CAPO I - OGGETTO E FINALITA'

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Finalità)

Art. 3 (Campo di applicazione)

CAPO II - DEFINIZIONE DELLE AREE E DEI CRITERI AI FINI DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 4 (Individuazione delle aree ai fini del presente Regolamento)

Art. 5 (cartografia)

Art. 6 (Individuazione dei criteri per la localizzazione degli impianti)

CAPO III - PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 7 (Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni)

Art. 8 (Procedure semplificate)

CAPO IV - INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA CONTENENTE LE PROPOSTE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 9 (Contenuti del programma localizzativo)

Art. 10 (Proposte localizzative)

Art. 11 (Modalità di redazione e presentazione del programma)

Art. 12 (Condivisione dei programmi localizzativi)

Art. 13 (Ricollocazione)

CAPO V - SPESE PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE

Art. 14 (Spese amministrative)

Art. 15 (Determinazione quota Provincia e A.R.P.A.)

CAPO VI Identificazione dell'impianto

Art. 16 Identificazione impianto

CAPO VII CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI

Art. 17 Limiti di esposizione e valori di attenzione

Art. 18 Controllo e vigilanza

Art. 19 Sanzioni

CAPO VIII RIMOZIONE A FINE VITA

Art. 19 Rimozione a fine vita

CAPO I OGGETTO E FINALITA'

Art. 1 (Oggetto)

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione, quali ad esempio gli impianti per telefonia mobile, telecomunicazioni, radar ed impianti per radiodiffusione sonora e televisiva in attuazione delle disposizioni di cui alla **L.R. Piemonte 3 agosto 2004, n. 19** e della **D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757**, nel seguito generalmente definiti "**impianti**".

Art. 2 (Finalità)

1. Il presente regolamento persegue la finalità di :

- a) perseguire obiettivi di **tutela della salute** e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche;
- b) assicurare l'ordinato **sviluppo** e la corretta localizzazione degli impianti;
- c) fissare i **criteri** per la localizzazione degli impianti attraverso l'individuazione di:
 - aree sensibili,
 - aree vincolate,
 - aree ad installazione condizionata,
 - aree di attrazione,
 - aree neutre;
- d) fissare le **procedure** semplificate e le condizioni agevolate per l'installazione degli impianti;
- e) determinare le spese per le attività istruttorie;
- f) indicare i contenuti dei programmi localizzativi di ogni singolo gestore, secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.
- g) prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale;
- h) assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive

Art. 3 (Campo di applicazione)

1. Per il campo di applicazione del presente regolamento si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 2, L.R. Piemonte 3 agosto 2004, n. 19, nel seguito denominata "legge" e le disposizioni di cui all'"Allegato A" della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

CAPO II DEFINIZIONE DELLE AREE E DEI CRITERI AI FINI DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 4 (Individuazione delle aree ai fini del presente Regolamento)

1. Ai fini della localizzazione di **tutti gli impianti** si definiscono:

a) aree sensibili:

1. singoli edifici dedicati in tutto o in parte alla tutela della salute, (ad es. ospedali, case di cura,)
2. singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile, (ad es. scuole, baby parking, parchi gioco,)
3. singoli edifici scolastici,
4. residenze per anziani,
5. relative pertinenze per tutte le tipologie citate (terrazzi, balconi, cortili, giardini, ecc.)

b) aree ad installazione condizionata:

1. area compresa nel raggio di 30 m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree

sensibili; sono da intendersi ricompresi nell'area tutti gli edifici ricadenti anche solo parzialmente all'interno dell' area stessa;

2. beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
3. aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al capo II del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

c) aree di attrazione:

1. aree esclusivamente industriali;
2. aree a bassa o nulla densità abitativa ricadenti all'esterno del perimetro derivante dall'individuazione dei centri edificati di cui alla L.R. Piemonte n. 56/77 e dei centri abitati di cui al d.lgs n. 285/92;
3. aree individuate dal Comune;

la eventuale classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione dovrà essere oggetto di concertazione con i Comuni confinanti interessati.

2. Inoltre, ai soli fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli **impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni**, oltre a quelle di cui al precedente comma, lett. b), si definiscono **aree ad installazione condizionata**:

1. centri storici di cui all'art. 24, pp. 1 e 2, L.R. Piemonte n. 56/77;

3. Infine, ai soli fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli **impianti per radiodiffusione sonora e televisiva e radar**, si definiscono **aree vincolate**:

1. centri storici di cui all'art. 24, pp. 1 e 2, L.R. Piemonte n. 56/77;
2. aree urbane ricadenti all'interno del perimetro derivante dall'individuazione dei centri edificati di cui alla L.R. Piemonte n. 56/77 e dei centri abitati di cui al d.lgs n. 285/92;

4. Tutte le aree del territorio comunale non diversamente definite nei precedenti commi, si definiscono **aree neutre**.

Art. 5 (cartografia)

1. Tutte le aree di cui al precedente articolo 4, commi 1, 2 e 3, sono individuate in appositi grafici planimetrici, in scala 1:10000 o 1:5000, che, allegati al presente Regolamento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 6 (Individuazione dei criteri per la localizzazione degli impianti)

1. Ai fini della localizzazione degli impianti:

a) è **vietata** la localizzazione nelle aree sensibili e nelle aree vincolate, come definite all'art. 4; tale divieto potrà essere derogato per i soli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni ed esclusivamente in presenza di gravi e motivate ragioni, con specifico provvedimento amministrativo;

b) è **vietata** la localizzazione nelle aree ad installazione condizionata, salvo che si verificano le seguenti **condizioni**, da accertare mediante apposito provvedimento amministrativo:

- per gli **impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni**:

- la potenza dell'impianto e guadagno espresso in EIRP non superi il parametro di 25 dBW
- il gestore dimostri che la copertura del territorio non risulta realizzabile attraverso la localizzazione dell'impianto in altra area;
- i pali porta-antenna da realizzare al di sopra delle coperture degli edifici non superino l'altezza complessiva di metri tre dalla parte più alta del tetto o, se posizionati in aree boscate, di cui all'art. 142, lett. g), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, di metri quindici dal piano di campagna;

- per gli **impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e radar**:

- il gestore dimostri la indispensabilità dell'area in coerenza con i piani di assegnazione delle frequenze approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

c) è sempre consentita la localizzazione degli impianti nelle aree di attrazione e nelle aree neutre.

CAPO III

PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 7 (Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni)

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano contestualmente al Comune e all'A.R.P.A. domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto.
2. La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggior di 20 Watt o con dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 e secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731, come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112-13293, ad eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo articolo 8.
3. Alle domande dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 14 e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi per la concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella stessa domanda.
4. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio comunale abilitato a riceverla comunica al richiedente il Responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'A.R.P.A. tale indicazione.
5. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite l'albo pretorio nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.
6. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
7. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003.
8. L'A.R.P.A. esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della L. 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione previa verifica della correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta. In caso di verifica con esito negativo l'A.R.P.A. dovrà chiedere al responsabile del procedimento di formulare richiesta di integrazione della documentazione.
9. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.
10. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione degli impianti non inseriti nel programma localizzativi di cui al successivo art 10 in caso di ragioni di indifferibilità e urgenza motivate dal gestore. Il Comune trasmette all'A.R.P.A. competente e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o, in caso di silenzio-assenso, la data di avvenuta formazione, o dei provvedimenti di diniego.
11. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del silenzio-assenso. Il gestore, sulla base delle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, ai fini della verifica delle opere, comunica al Comune la data di inizio e fine lavori.
12. in caso di realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, come individuate dall'art. 88 del D.Lgs 259/2003, ai sensi del vigente Regolamento Edilizio, corre l'obbligo di esporre apposito cartello di cantiere.
13. Prima dell'attivazione degli impianti i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 02/11/2004, n. 19-13802.

14. Il Comune provvede a trasmettere all'A.R.P.A. competente comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Art. 8 (Procedure semplificate)

1. Le procedure di cui al presente articolo si applicano nei seguenti casi:

- localizzazione degli impianti nelle aree di attrazione;
- sostituzione di impianti preesistenti, finalizzata alla riduzione dei livelli di esposizione della popolazione, previo parere dall'A.R.P.A. competente per territorio;
- sostituzione di impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, previo parere dell'A.R.P.A. competente per territorio;
- localizzazione di impianti microcellulari, intendendo per essi tutti gli impianti con potenza di apparato inferiore a 5 W, con dimensioni di antenna non superiori a m. 1,2 e EIRP inferiore a 20dBW;
- localizzazione di impianti che sostituiscano soluzioni tecnologiche in via dismissione e che utilizzino una potenza di apparato inferiore almeno di 5 dB rispetto a quella degli apparati preesistenti.

In tutti i casi in cui si fa riferimento alle procedure semplificate richiamate negli articoli precedenti si applicano le seguenti procedure:

a) nel caso di impianti punto – punto (ponti - radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 W i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'A.R.P.A. competente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto compilata uniformemente al modello del sub allegato I di cui alla D.G.R. 2 novembre 2004, N. 19 – 13802 e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante di cui al sub allegato II della richiamata deliberazione.

La comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.

b) per tutti gli impianti fissi con potenza di apparato inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i. si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione al protocollo generale del Comune. Quest'ultima dovrà essere prodotta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e secondo le modalità adottate con D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificate dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 - 13293 o secondo diverse modalità che potrebbero essere oggetto di eventuali modifiche da parte della Regione.

c) per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 5 Watt e fino a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della D.I.A al protocollo generale del Comune.

d) per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione al protocollo generale del Comune.

CAPO IV

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA CONTENENTE LE PROPOSTE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 9 (Contenuti del programma localizzativo)

1. Il programma localizzativo deve contenere la dimensione del parco impianti per il quale il gestore intende richiedere autorizzazione all'istallazione nell'arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche quali: altezza del centro elettrico rispetto al piano di appoggio del sostegno, altezza del centro elettrico da terra, potenza dei trasmettitori, potenza in antenna, tipo di sistema, tipo di antenna (modello e marca), angolo di tilt, angolo di puntamento del piano orizzontale, frequenze in multiplexing, numero di antenne (se maggiore di uno, guadagno complessivo del sistema radiante in dBi, diagramma orizzontale e verticale in step angolari di un grado); inoltre, per gli impianti di radiodiffusione e punto-multipunto frequenza e canale. Nel programma localizzativi i gestori dovranno indicare le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad es. aumento popolazione utente,

copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti). Nel programma localizzativi potrà essere indicato l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

I gestori presenteranno i programmi localizzativi entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'art. 2, comma 3, della legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt, impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti).

3. Possono essere tuttavia inclusi nel programma localizzativo gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui al precedente articolo 8.

Art. 10 (Proposte localizzative)

1. Il programma localizzativo deve indicare per ogni impianto o gruppo di impianti la localizzazione evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti. Il Comune organizzerà incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture.

2. Per localizzazione deve intendersi l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione o di un puntuale sito di installazione dell'impianto.

Art. 11 (Modalità di redazione e presentazione del programma)

1. I gestori devono presentare, in formato cartaceo ed elettronico, il programma localizzativo al Comune e alla Provincia indicando anche i siti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

2. I gestori possono altresì integrare il programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, delle localizzazioni e delle caratteristiche principali degli impianti.

3. La presentazione del programma non è dovuta qualora non è prevista alcuna richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

Art. 12 (Condivisione dei programmi localizzativi)

1. L'Amministrazione comunale avvia appositi confronti con i gestori in merito ai piani annuali rispettivamente presentati, al fine di condividere le proposte formulate dagli stessi, ottimizzare la localizzazione degli impianti, promuovere la possibilità di condivisione di strutture da parte dei gestori, garantendo l'utilizzo plurimo delle strutture fisse, salvo comprovate esigenze tecniche, anche mediante specifiche prescrizioni in sede di autorizzazione urbanistico-edilizia.

2. Per la condivisione dei programmi localizzativi, l'Amministrazione comunale, data la natura tecnica dell'argomento, potrà avvalersi di opportune consulenze esterne fornite da enti pubblici, università od altro organismo accreditato in materia.

3. In ossequio al principio partecipativo di cui all'art.7 comma 2 della legge, ed a quanto espresso al comma precedente, l'Amministrazione comunale promuove iniziative di informazione e pubblicizzazione dei piani localizzativi, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Art. 13 (Ricollocazione)

Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento o durante il periodico aggiornamento delle aree di attrazione rispetto a quelle di protezione, si riscontrasse l'incompatibilità della sua collocazione, il concessionario avrà l'obbligo di disattivare l'impianto stesso, ricollocando a sue spese in area adatta allo scopo entro il termine di 180 giorni dall'avvenuta comunicazione.

CAPO V SPESE PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE

Art. 14 (Spese amministrative)

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, sono determinate come segue e sono dovute anche in caso diniego:

- a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato, così come individuato nella planimetria allegata, Euro 400,00; per quelli inseriti in contesto edificato, Euro 1.000,00;
- b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato € 300,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 900,00;
- c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 9 nonché per quelli oggetto dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7 del presente Regolamento inseriti in contesto non edificato, € 200,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 500.
- d) Per la modifica di impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

2. Ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione, della DIA e dei relativi pagamenti delle spese, non costituiscono modifica gli interventi sugli impianti, già provvisti di titoli autorizzativi, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti dell'impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli impianti stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

3. Il pagamento delle spese istruttorie deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

Art. 15 (Determinazione quota Provincia e A.R.P.A.)

1. Le spese determinate nel precedente art. 14 dovranno essere versate al Comune e alla Provincia nella misura rispettivamente dell'80% e del 20%, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Enti.

2. Il 40% delle spese introitate dal Comune verranno versate all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Novara.

CAPO VI IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

Art. 16 Identificazione impianto

Per ogni impianto, di cui al presente regolamento dovrà essere installato un cartello in materiale resistente (placca di metallo 20 x 30 cm minimo), ben visibile, riportante i dati dell'impianto: gestore, responsabile della conduzione dell'impianto, recapito, bande di frequenza di trasmissione, numero impianti radioelettrici, potenza per ogni singolo trasmettitore, potenza totale installata, potenza effettiva irradiata, altezza del centro d'antenna dal piano di campagna o dall'edificio sottostante, estremi autorizzativi, durata dell'autorizzazione.

CAPO VII CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI

Art. 17 Limiti di esposizione e valori di attenzione, obiettivi di qualità

I limiti di esposizione e i valori di attenzione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti all'art. 3 dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

In particolare si dovranno rispettare i seguenti limiti di esposizione e valori di attenzione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003:

Tabella n. 1 (limiti di esposizione): valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
0,1 Hz < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 Hz < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 Hz < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

Tabella n. 2 (valori di attenzione): valori di attenzione a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con l'esposizioni ai campi magnetici generati a frequenze tra 100 kHz e 300 GHz all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi, cortili.

	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
(0,1 MHz < f < 300 GHz)	6	0,016	0,10 (3 MHz- 300GHz)

Ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i valori di emissione dei suddetti campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella seguente tabella 3 dell'allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Tabella n° 3 Obiettivi di qualità

Valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
(0,1 MHz < f < 300 GHz)	6	0,016	0,10 (3 MHz- 300GHz)

Art 18 Controllo e vigilanza

Le funzioni di controllo e vigilanza dovranno garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (D.P.C.M. 08-07-03), di cui al precedente articolo 17, ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal gestore.

Per quanto concerne il controllo ambientale del livello del campo elettromagnetico, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di potersi avvalere di tecnici abilitati di sua nomina. Le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti saranno affidate agli organi competenti del servizio sanitario nazionale.

Art. 19 - Sanzioni

Le sanzioni applicate sono quelle individuate dalla normativa vigente ed in particolare dall' articolo 15 della Legge 36/01 e dall' articolo 16 della L.R. n° 19/04. L' irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall' ARPA e dall' Ufficio Tecnico.

CAPO VIII RIMOZIONE A FINE VITA**Art 20 Rimozione a fine vita**

Tutti i gestori di impianti, di cui al presente regolamento, al momento della richiesta di installazione di un impianto, dovranno sottoscrivere un atto unilaterale che li obblighi, in caso di disattivazione e smantellamento dell' impianto, al ripristino dell' area utilizzata, di tutte le sue pertinenze e dello stato dei luoghi, il tutto entro il termine di sei mesi dalla rimozione dello impianto.